



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 26.10.2022

Assemblea straordinaria convocata via mail e whatsapp per gli associati volontari, affissa nella sede operativa e fiscale dell'associazione per gli associati.

PRESENZE

Claudio Mistura, Elena Torresan, Sara Marinello, Roberto De Bortoli, Anna Mosconi, Enrica Alessio, Enrico Rotundo, Antonella Solidoro, Silvia Scaldaferro, Elisabetta Panno, Christian Tonello

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statuto APS
2. Resoconto e valutazioni aperture mesi settembre e ottobre
3. Riflessioni su comunicazione
4. Calendario formazione guide
5. varie ed eventuali

DECISIONI PRESE

1. Vengono approvate le modifiche richieste dalla Regione Veneto allo statuto secondo la lettera di diniego all'iscrizione al RUNTS del 29/07/2022 Protocollo N° 334935, come da supervisione del CSV di Treviso.
2. Resoconto di aperture ed attività:
 - Silvia, mandala di semi 10 bambini e genitori, buona attività
 - Elisabetta: buone giornate di biglietteria, bollino funzionale. Persone arrivano soprattutto dal bassanese
 - Claudio: dialoghi al giardino funziona bene, sia come relazioni che come affluenza
 - Enrico: sabato pomeriggio affluenza scarsa, poco movimento anche al castagner. Buona la visita guidata con gruppo.
 - Sara: apertura biglietteria domenicale tutto il giorno impegnativo. Escursioni molto bene
 - Enrica: buone biglietteria.
 - Anna : non ho fatto aperture per ora
3. - Ci si propone di trovare un telefono usato per mettere scheda di salvatica in modo da avere a disposizione tutti i social già impostati e poterli usare anche nel fine settimana, facendo anche in tempo reale foto legate al meteo e postandole su





Salvatica
aps

www.salvatica.it
info@salvatica.it

stato whatsapp e instagram. Dare alle persone numero di salvatica e dire di guardare aggiornamenti di stato whatsapp.

- Chi è in biglietteria può fare sondaggi informali chiedendo da dove vengono le persone e dove hanno saputo del giardino
- preparare cartoline con info generali aperture che valgano tutto l'anno, da distribuire in zone turistiche tipo garden relais, bar san marco, agriturismi.
- fare foto e video dei laboratori fatti in modo da dare idea concreta di quel che facciamo nelle domeniche
- a fine giornata biglietteria mandare messaggio su gruppo con numeri accessi e partecipanti ad attività
- inserirci in festival organizzati, come Festival della famiglia a Bassano, Combinazioni, Terre Graffiate.

4. Programma formazione interna: sabato 26 novembre ore 13 - 16 e venerdì 9 dicembre ore 13- 16. Tutti invitati, specialmente i nuovi ingressi. Per gennaio e febbraio si programma formazione guide anche per esterni con crediti e pagamento.

Elena Torsen

Roberto Bertel

Lara Quirinello

Antonio Mignani

Acquillo Susceti



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa
Atto registrato il 17/11/2022
al numero 2773 Serie 3
Esatti € /00)

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Marco Vianello)

Salvatica
aps



w > www.salvatica.it
@ > info@salvatica.it
t > 339 4038337



STATUTO SALVATICA APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ' Salvatica APS ', da ora in avanti denominata "associazione", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS A potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione ha sede legale in via Madonna del Covolo 42, 31017 Pieve del Grappa (TV). Il trasferimento della sede legale, è agita dal Consiglio Direttivo (C.D.) che curerà di informare gli associati; non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale, in particolare di carattere educativo, divulgativo, aggregativo.



Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato e non dei propri associati sono quelle previste all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere studi e ricerche su paesaggio e biodiversità, promuovendo la conoscenza e la divulgazione inerente alle discipline della geografia, del paesaggio, dell'educazione e dell'arte, in particolare su botanica ed erboristeria, agricoltura e allevamento, nutrizione e architettura.
- organizzare attività educative, serate divulgative, visite, corsi di formazione con l'ausilio di strumenti multimediali, laboratori, escursioni con l'obiettivo di conoscere, comprendere, rispettare e saper utilizzare.
- curare e promuovere pubblicazioni, manuali, guide, video e filmati inerenti le attività e i temi di ricerca. Gli studi dell'associazione sono rivolti alla cura dei luoghi, del patrimonio culturale, dei boschi, degli orti e dei giardini, di piante e animali.
- condividere saperi e l'autoproduzione quali modalità verso la ricerca di nuove qualità della vita e del paesaggio.
- promuovere inoltre l'educazione in natura e il benessere a livello culturale, sociale, psicologico e spirituale attraverso corsi, laboratori, conferenze ed eventi, atti a promuovere lo sviluppo della coscienza dell'individuo in tutte le fasi d'età.
- approfondire, attraverso le pratiche di attività di meditazione, le arti quali scultura, pittura, canto e musica e il contatto con la natura attraverso eventi outdoor. Saranno anche offerti agli associati eventi divulgativi di materia filosofica, scientifica e artistica.
- promuovere attività divulgative e didattiche presso luoghi di interesse naturalistico, luoghi pubblici quali orti botanici e aree naturalistiche, ma anche istituzioni formative come scuole, comuni, luoghi di cultura. In particolare alle scuole saranno proposte lezioni di approfondimento, attività e laboratori pratici quali la costruzione e la cura di orti didattici, strutture vegetali viventi, stagni ecc..
- stringere convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati sempre per svolgere attività che rientrino nelle finalità dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione ord'ora in avanti Consiglio Direttivo C.D.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6





(Ammissione degli associati)

Sono associati le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro (ad esempio Enti Pubblici) a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il loro rappresentante legale o suo delegato potranno partecipare alle assemblee con diritto voto ed avranno al pari delle persone fisiche un voto. Inoltre potranno candidarsi alle cariche sociali tramite il loro rappresentante legale o suo delegato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'C.D., presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'C.D., presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'C.D. in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi inadempienze agli obblighi statutari, per il mancato pagamento della quota sociale o per aver compiuto atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità dell'associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

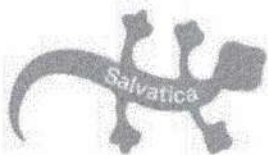
ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, nella misura prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;



e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti su proposta del CD.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità secondo quanto stabilito nel regolamento in particolare il mancato versamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal C.D. con voto segreto e, se necessario – secondo il caso - dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della delibera.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo C.D.)
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Gli ultimi due organi verranno istituiti quando ne ricorreranno le necessità o obblighi di legge.

ART. 11



(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato e aderente ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. Non possono essere delegati componenti dell'organo di controllo di amministrazione e di revisione dei conti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione a distanza almeno di una notte.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio whatsapp o altri servizi di messaggistica o spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, dalla domanda di ammissione o in altro modo conosciuto, c/o mediante avviso affisso in una sede operativa dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il C.D. a maggioranza lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva la quota sociale annuale proposta dal C.D.;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; il presidente se da essa eletto;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dei regolamenti in genere;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle delibere di approvazione del bilancio o rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo = C.D.)

Il C.D. governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'C.D. è composto da numero dispari da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e i rappresentanti delle persone giuridiche aderenti.

Il primo C.D. è indicato nell'atto costitutivo, dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile (ineleggibilità). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali,
- attua le delibere dell'assemblea,



- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del C.D. e il primo è nominato dall'Assemblea costituente assieme agli altri componenti del C.D. successivamente può essere eletto all'interno del C.D.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto all'interno del C.D., a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea o dal C.D..

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del C.D..

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D., svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di mancanza di un vice può agire il consigliere più anziano per elezione (non di età) o un socio nominato dall'assemblea.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere a atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 qualora non si ritenga sufficiente l'organo di cui all'art. 17.

Il collegio è composto da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART 19

(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea e composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'organo è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio dei Proviviri ha funzione di composizione amichevole delle vertenze che dovessero insorgere tra gli organi associativi, tra essi ed i singoli Associati e tra gli Associati. È organo d'appello per le delibere di rigetto degli aspiranti Associati e per quelle di esclusione degli Associati.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 20

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del C.D.;
- b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle delibere del C.D., dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, qualora individuati, tenuto a cura del C.D.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali richiedendone copia o argomento o periodo tenuti presso la sede legale dell'ente o altro luogo indicato, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione. L'organo escluderà le delibere che riguardano le persone e pertanto dichiarerà degli omissis.

ART. 21

(Risorse economiche)



Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. e norme successive.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

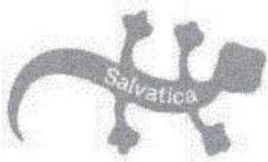
ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno o da altra data decisa dal C.D. e ratificata dall'Assemblea. E' redatto ai sensi degli articoli 13 (forma di bilancio o rendiconto) e 87 (sistema contabile) del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal C.D. e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi o nel termine più lungo di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro la scadenza prevista.

ART. 25



(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 (in base ai valori).

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D. che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante pro tempore.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

L'Associazione può avvalersi inoltre della collaborazione di personale dipendente comandato da Enti pubblici, dallo Stato e da altre persone giuridiche pubbliche o private, messo a sua disposizione secondo i loro ordinamenti.

ART. 28

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data 7.4.2022

Firma

Roberto Bartol.

Giuseppe Quorinello

Amelioscelli

Elena Torsen



MISTURA CLAUDIO
ORDINE ARCHITETTI
PPC PROV. TREVISO
architetto
17.10.2023 14:20:21
GMT+01:00

